



CI:8.10 2011 / 59.3
N°11143 / 2026

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO

Oggetto: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 13/2023.

PROGETTO DI RIPRESA E MODIFICA DELLA COLTIVAZIONE DELLA CAVA DI GNEISS LAMELLARE IN COMUNE DI BAGNOLO P.TE (CN), LOCALITÀ PRAVALLINO LOTTI 5-6-7-8-9-10-11.

PROPONENTE: MORINA MAURO & C. S.R.L., VIA DELLE ROCCHETTE N. 2, 10060 – BIBIANA.
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO EX ART. 27-BIS DEL D.LGS.152/2006 E S.M.I. E PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista l'istanza in data 14.04.2025, con prot. di ric. n. 35190, presentata presso la Provincia di Cuneo, da parte della Ditta MORINA MAURO & C. S.r.l., con sede legale in Bibiana (TO), Via delle Rocchette n. 2, di pronuncia di compatibilità ambientale e di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023, completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.

Preso atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006, il procedimento è finalizzato al rilascio, oltre che del provvedimento di VIA, anche dei seguenti titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, sulla base di quanto dichiarato dal proponente nella documentazione agli atti:

- Autorizzazione ex L.R. 23/2016 e Autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/89 e s.m.i. - Provincia di Cuneo – Ufficio Cave;
- Parere tecnico ai sensi dell'art. 2 comma 4 della L.R. 45/89 e s.m.i., parere ai sensi della L.R. 23/2016, art. 29, parere sul progetto di compensazione boschiva ai sensi del D.Lgs. 227/2001 e s.m.i. - Regione Piemonte;
- Autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., Variante urbanistica al PRGC ex art. 8, L.R. 23/2016: Verifica di VAS e DCC di approvazione alla Variante urbanistica - Comune di Bagnolo Piemonte;
- Parere igienico-sanitario - ASL CN1;

Dato atto che, l'intervento in oggetto rientra nella *categoria progettuale A.s2) "Cave e torbiere con più di 500.000 mc/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari non ricadenti nella categoria A.s1"* della L.R. 13/2023 e prevede la ripresa e la modifica dell'esercizio dell'attività estrattiva nel Comune di Bagnolo P.te (CN), località Pravallino, all'interno dei lotti 5-6-7-8-9-10-11. L'intervento prevede la ripresa della coltivazione con modifica delle geometrie dei fronti, degli accessi alla cava e delle volumetrie complessive che ammonteranno a ca. 109.000 mc e il recupero ambientale della cava per una superficie complessiva degli interventi di scavo e recupero ambientale pari a ca. 21.614 mq. L'area di intervento non risulta boscata.

I terreni su cui si svilupperà la coltivazione e su cui verranno realizzate le opere accessorie sono tutte di proprietà comunale e coprono una superficie complessiva in disponibilità alla ditta istante di ca. 26.856 mq. La coltivazione della cava, suddivisa in due fasi successive, ciascuna delle quali prevede una durata temporale pari a cinque anni, procederà secondo le modalità tipiche di una cava di monte, per fette orizzontali discendenti, impostando la direzione del fronte, con inclinazione compatibile ai risultati delle analisi di stabilità.

Premesso che:

- con nota prot. n. 36564 del 16.04.2025 la Provincia, come stabilito dall'art. 27-bis, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ha comunicato ai soggetti titolari al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, che la documentazione progettuale, così come depositata, è stata pubblicata sul sito web istituzionale, in data 16 aprile 2025.
- Con nota prot. n. 47780 del 21.05.2025 la Provincia ha formalizzato al proponente, la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L. R.13/23.
- Con la medesima nota si è informato che, decorsi i tempi stabiliti questa autorità competente, in applicazione dell'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 21 maggio 2025, ha provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell'avviso al pubblico così come predisposto dal proponente, da cui decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.
- Con nota prot. n. 68716 del 30.07.2025 si è proceduto alla convocazione della Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1, legge 241/90 e s.m.i., in data 11 settembre 2025 nel corso della quale è emersa la necessità di integrazione atti, formulata con nota prot. n. 83979 del 26.09.2025.

- Con prot. di ric. n. 69993 del 04.08.2025 il Comune di Bagnolo Piemonte ha trasmesso l'Autorizzazione Paesaggistica n. 20/2025 del 31.07.2025.
- Con nota del 24.11.2025 con prot. di ric. n. 102264, il proponente ha formulato istanza di proroga ai fini del deposito della documentazione integrativa richiesta; tale richiesta trova accoglimento nella nota prot. n. 102880 del 25.11.2025.
- Con nota prot. n. 1939 del 13.01.2026 si è dato atto che la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa di cui alla nota prot. ric. n. 113171 del 30.12.2025, pertanto, si è provveduto a convocare la 2^a riunione della Conferenza di Servizi in data 26 febbraio 2026.
- Con nota prot. di ric. n. 3770 del 19.01.2026 il proponente ha presentato all'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale di questa Provincia, della documentazione integrativa volontaria, pubblicata e resa disponibile a tutti i soggetti competenti con nota prot. n. 5700 del 22.01.2026. nella medesima nota si conferma la data della riunione della Conferenza di Servizi, fissata per il 26.02.2026.
- Nel corso della predetta Conferenza è stato dato atto dei pareri pervenuti da parte degli enti coinvolti nel procedimento ma è stata evidenziata la necessità di chiedere un'integrazione documentale, al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato, formalizzata al proponente con nota prot. n. 21977 del 09.03.2026.
- Con nota prot. n. 36563 del 21.04.2026 si è dato atto che la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa di cui alla nota prot. ric. n. 30289 del 01.04.2026.
- Presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 26 maggio 2026 si è svolta - in sede decisoria - la terza riunione della Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni:

1. parere favorevole della **Provincia di Cuneo - Ufficio Cave** - nota prot. n. 47860 del 26.05.2026 con cui si esprime parere favorevole con prescrizioni in merito:

- al giudizio di compatibilità ambientale relativamente al progetto complessivo articolato in un'unica fase quinquennale;
- al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ai sensi della L.R. 23/2016 per anni cinque.

Il parere favorevole è subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato parere conclusivo e contenute nell'Autorizzazione ex L.R. 23/2016 e s.m.i. per coltivazione e recupero ambientale cava di pietra ornamentale in oggetto di cui alla **Determinazione Dirigenziale n. 2500 del 17.06.2026 (Allegato 1)**. La suddetta Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva costituisce anche Autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89.

2. Parere unico regionale favorevole, formalizzato con nota prot. di ric. n. 47273 del 25.05.2026, da parte della **Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere**, condizionato alla seguente prescrizione:

- *la frana attiva presente a ovest dell'area di cava dovrà essere monitorata visivamente tramite drone, con frequenza almeno semestrale, al fine di rilevare eventuali fenomeni evolutivi; i risultati del monitoraggio dovranno essere riportati nella relazione annuale sull'avanzamento dei lavori e nella relazione sulla stabilità dei fronti prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 152/2006.*

Il parere unico regionale è comprensivo del parere favorevole con condizioni, ai sensi della L.R. 45/89, formulato dal Settore Geologico regionale con nota prot. di ric. n. 17371 del 24.02.2026, e dal parere del Settore Piemonte Sud, ai sensi della L.R. 45/89 e L.R. 4/2009,

nel quale si dichiara la non sussistenza di trasformazione boschiva per il progetto in oggetto, come espresso nella nota prot. di ric. n. 46757 del 19.05.2025 (**Allegato 2**).

3. Nota prot. di ric. n. 47863 del 26.05.2026 del **Comune di Bagnolo Piemonte** con cui esprime parere favorevole all'Autorizzazione del piano di coltivazione in oggetto. La nota richiama altresì i pareri favorevoli già espressi nel corso dell'iter amministrativo e conservati agli atti dell'Amministrazione provinciale.

- Disponibilità dei terreni (prot. ric. n. 47863 del 26.05.2026).
- Conformità dell'uso civico (prot. ric. n. 18360 del 26.02.2026).
- Conformità paesaggistica: Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i. rilasciata con Determinazione n. 20/2025 del 31.07.2025, pervenuta con nota prot. ric. n. 69993 del 04.08.2025 (**Allegato 3**).
- Conformità urbanistica: Deliberazione del Consiglio comunale di Bagnolo n. 18 del 20.05.2026 e approvazione della Variante n. 88 al P.R.G.C.. Nella medesima nota viene altresì reso noto il provvedimento comunale di esclusione del progetto da Valutazione ambientale strategica n. 8090 del 2026 (**Allegato 4**).

- Nel corso della succitata Conferenza di Servizi del 26 maggio 2026 si è potuta accertare la sussistenza sia delle condizioni per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale positivo, sia dei presupposti per il rilascio delle connesse autorizzazioni, necessarie per l'attuazione del progetto in oggetto, subordinatamente al rispetto delle condizioni dettate in sede di riunione e contenute nei pareri pervenuti.
- In quest'ultima riunione della Conferenza di Servizi, in applicazione dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
- Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'**ARPA** (con nota prot. ric. n. 47236 del 25.05.2026 - **Allegato 5**), dalle risultanze delle Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale, in merito al progetto in oggetto nel Comune di Bagnolo Piemonte, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, subordinatamente al rispetto delle seguenti **condizioni ambientali** necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi nonché subordinatamente al rispetto delle condizioni indicate in ogni parere sopracitato e nell'allegato atto di Autorizzazione ex L.R. 23/2016 e s.m.i. con Determinazione Dirigenziale n. 2500 del 17.06.2026:

Vegetazione, recupero ambientale e monitoraggio:

- a) venga predisposto, sulla base delle linee guida approvate con D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017, un piano di gestione della flora alloctona all'interno del sito estrattivo, con particolare riferimento alle entità, inserite negli elenchi (Liste nere) aggiornati da ultimo con D.G.R. n. 14-85 del 02/08/2024, in grado di rappresentare un rischio sanitario o a quelle (legnose e non) che potrebbero ostacolare il buon esito degli interventi di recupero ambientale prospettati. Tale piano di gestione dovrà tener conto della caratterizzazione preliminare della vegetazione esotica eventualmente già presente all'interno del sito, da effettuarsi nel corso della corrente stagione vegetativa secondo le Linee Guida predisposte da Arpa Piemonte consultabili sul sito web della Regione Piemonte. Gli eventuali interventi di gestione attiva dovranno essere coerenti con le indicazioni fornite dalle schede monografiche (se disponibili) redatte dal Gruppo di Lavoro regionale, anch'esse consultabili sul sito web della Regione Piemonte, ed essere avviati già in corso d'opera durante le fasi di coltivazione del sito estrattivo, ponendo particolare attenzione alla gestione dei residui vegetali derivanti dagli interventi di contenimento/eradicazione. La durata del monitoraggio nella fase *post operam* non dovrà essere inferiore a quella del periodo di manutenzione previsto per le opere a verde.

Termine per la verifica di ottemperanza ex art. 28, c.3, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.: il protocollo dell'attività, corredato dalla caratterizzazione preliminare, dovrà essere trasmesso per eventuali osservazioni a codesta Autorità competente e ad Arpa Piemonte entro 90 giorni dall'adozione del provvedimento conclusivo del presente procedimento.
Soggetto che ha espresso la condizione: ARPA Piemonte

- b) venga sviluppato un piano di monitoraggio finalizzato a verificare durante il periodo manutentivo il buon esito degli interventi di recupero ambientale realizzati, sia per quanto concerne gli inerbimenti che per quanto attiene gli impianti di specie legnose. Il protocollo di tale piano, che dovrà specificare anche le modalità di raccolta e archiviazione dei dati raccolti, dovrà essere trasmesso per eventuali osservazioni a codesta A.C. e ad Arpa Piemonte. La durata del monitoraggio nella fase *post operam* non dovrà essere inferiore a quella del periodo di manutenzione previsto per le opere a verde.

Termine per la verifica di ottemperanza ex art. 28, c.3, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.: il protocollo di tale piano dovrà essere trasmesso per eventuali osservazioni a codesta A.C. e ad Arpa Piemonte entro 90 giorni dall'adozione del provvedimento conclusivo del presente procedimento.
Soggetto che ha espresso la condizione: ARPA Piemonte

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “Servizio Valutazione Impatto Ambientale”.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Visto il Decreto Presidenziale N. 5 del 26.01.2026 relativo all' approvazione del PEG 2026-2028.

Visti:

- il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. n. 13 del 19 luglio 2023 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”;
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116”;
- il D.P.R. 12.04.1996 “Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale” e s.m.i.;

- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137"*;
- la L.R. 17.11.2016, n. 23 e s.m.i. *"Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave."*;
- il D.P.G.R. 02.10.2017, n. 11/R *"Attuazione dell'art. 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive"*;
- la D.G.R. 05.04.2019, n. 17-8699 *"Aggiornamento 2019 Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici (...)"*;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i. *"Tutela ed uso del suolo"*;
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 e s.m.i. *"Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27"*;
- la L.R. 10.02.2009, n. 4 *"Gestione e promozione economica delle foreste"*;
- il D.Lgs 18.05.2001, n.227 e s.m.i. *"Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"*

Valutate le risultanze emerse nel corso delle riunioni della Conferenza di Servizi del 11 settembre 2025, 26 febbraio 2026 e 26 maggio 2026, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell'ambito delle stesse.

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Accertato infine che, alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 26 maggio 2026, sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all'intervento proposto sulla base della valutazione degli elaborati così come risultanti a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, nel rispetto delle condizioni ambientali stabilite alle precedenti lett. **a)** e **b)**, nonché delle prescrizioni formulate dai soggetti interessati al procedimento unico, che costituiscono parti integranti del presente atto e contenute altresì nell'Autorizzazione ex L.R. 23/2016 e s.m.i. per coltivazione e recupero ambientale cava in oggetto di cui alla **Determinazione Dirigenziale n. 2500 del 17.06.2026**.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- 1. DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di ripresa della coltivazione della cava di gneiss lamellare, località Pravallino lotti 5-6-7-8-9-10-11 nel Comune di Bagnolo Piemonte, presentato da parte della Ditta MORINA MAURO & C. S.r.l., con sede legale in Via delle Rocchette n. 2, 10060 Bibiana (TO) sulla base delle motivazioni illustrate nelle premesse che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo. Ditta MORINA MAURO & C. S.r.l., con sede legale in Bibiana, Via delle Rocchette n. 2

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti sulle componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente, è subordinato alle **condizioni ambientali** indicate in premessa alle **lettere a)** e **b)** nonché all'osservanza degli adempimenti indicati nell'allegata Autorizzazione ex L.R. 23/2016 e s.m.i. di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2500 del 17.06.2026 (**Allegato 1**) e delle prescrizioni di cui alle note prot. ric. n. 47273 del 25.05.2026 e n. 17371 del 24.02.2026 rispettivamente della Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere e Settore Geologico (**Allegato 2**);

- 2. DI STABILIRE** per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto delle condizioni ambientali, indicate alle precedenti lettere a) e b), secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo

dell'attuazione delle stesse alla Provincia di Cuneo – Ufficio VIA, e all'ARPA, con le tempistiche specificate in premessa.

3. **DI AUTORIZZARE** la Ditta MORINA MAURO & C. S.r.l., con sede legale in Via delle Rocchette n. 2, 10060 Bibiana (TO), ai sensi dell'art. 27-bis, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla coltivazione, all'esercizio ed al recupero ambientale della cava di gneiss lamellare, località Pravallino lotti 5-6-7-8-9-10-11 nel Comune di Bagnolo Piemonte;
4. **DI PRENDERE ATTO**, in conformità con i disposti di cui all'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., dell'acquisizione dei seguenti titoli abilitativi, così come indicati in premessa:
 - **Autorizzazione ex L.R. 23/2016** formalizzata dall'Ufficio provinciale Cave con Determinazione Dirigenziale n. 2500 del 17.06.2026 ad oggetto: *"Art.19, L.R. 17 novembre 2016, n. 23. Ditta: MORINA Mauro & C. S.r.l., con sede legale in Bibiana (TO): progetto di ripresa della coltivazione e recupero ambientale della cava di pietra ornamentale sita in località Pravallino - Lotti 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 nel Comune di Bagnolo Piemonte (Pos.Prov. PO0077)" (Allegato 1);*
 - **Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i.** formalizzata con Determinazione n. 20/2025 del 31.07.2025 del Comune di Bagnolo Piemonte (**Allegato 3**);
 - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20.05.2026 di Bagnolo Piemonte di parere favorevole all'**approvazione della Variante n. 88 al P.R.G.C.** ai sensi della L.R. 23/2016 e s.m.i. e **provvedimento n. 8090/2026 di esclusione dal procedimento di VAS**, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 03/04/2006 n. 152, dell'art. 3 della L.R. n. 13/23, relativa all'intervento proposto (**Allegato 4**);
5. **DI PRENDERE ATTO** dei pareri favorevoli e delle autorizzazioni acquisite ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle riunioni della Conferenza di Servizi dell'11 settembre 2025, 26 febbraio 2026 e 26 maggio 2026 in premessa indicate;
6. **DI CONSIDERARE ACQUISITO**, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;
7. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in progetto;
8. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni di cui ai punti 2. 4. e 5. sono rilasciati:
 - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo, come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
 - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
9. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai sensi dell'art. 25 c. 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in merito al progetto in oggetto, ha l'efficacia temporale pari a **5 anni dalla data del presente provvedimento**. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto di coltivazione mineraria e recupero ambientale sia stato completato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.
10. **DI STABILIRE** che, l'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, è quella definita nei rispettivi provvedimenti secondo le specifiche norme di settore e decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

- 11. DI STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi necessari all'esercizio del progetto, acquisiti nell'ambito del procedimento di cui al presente provvedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia e titolari al rilascio degli stessi.
- 12. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
- 13. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.
- 14. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- Allegato 1 - Autorizzazione ex L.R. 23/2016 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2500 del 17.06.2026;
- Allegato 2 - nota prot. di ric. n. 47273 del 25.05.2026 della Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere;
- Allegato 3 - Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i di cui alla Determinazione n. 20/2025 del 31.07.2025 del Comune di Bagnolo Piemonte;
- Allegato 4 - Deliberazione del Consiglio comunale di Bagnolo n. 18 del 20.05.2026 di Bagnolo Piemonte di parere favorevole all' approvazione della Variante n. 88 al P.R.G.C. e provvedimento n. 8090/2026 di esclusione dal procedimento di VAS;
- Allegato 5 - nota prot. ric. n. 47236 del 25.05.2026 di Arpa - Dipartimento Territoriale di Cuneo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente
Alessandro Risso